



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio presentato da [REDACTED]
[REDACTED]), residente in Bologna, ex art. 14 ter e ss. della legge 27 gennaio
2012 n. 3 e ss. modifiche, depositato in data [REDACTED];

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi
dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che il ricorrente non risulta proprietario di alcun bene mobile o immobile, ad
eccezione e di alcuni arredi e dell'autovettura Renault laguna tg. [REDACTED] immatricolata
in data [REDACTED], di scarso valore ed utilizzata per esigenze familiari e lavorative e, come
tale, impignorabile;

ritenuto che non costituisca motivo di inammissibilità della procedura la circostanza che il
debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza, proprietario di alcun bene da
porre concretamente in liquidazione, potendo lo stesso contare sul reddito da lavoro,
destinato a soddisfare parzialmente i creditori (cfr. Tribunale Milano, [REDACTED],
pubblicato su www.ilcaso.it). Anche i redditi futuri, infatti, sono crediti e, quindi, rientrano
nella nozione generale di beni, tanto che possono essere oggetto di procedure di
pignoramento presso terzi;

ritenuto che tale orientamento trovi conferma nella recente modifica normativa: l'art. 14-
quaterdecies della legge 3/2012, introdotto dalla legge 176/2020, consente l'esdebitazione
della persona fisica meritevole, anche nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori
alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; si può quindi ritenere che
al procedimento di sovraindebitamento possa accedere colui che – se pur non proprietario di
beni mobili o immobili da liquidare – metta comunque a disposizione dei creditori utilità
rappresentate, come nel caso in esame, da redditi da lavoro;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;
considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;
ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo – come richiesto da parte ricorrente – anche ai crediti ceduti, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali;
tenuto conto che la legge 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio che, pertanto, possono esse trattati alla stregua degli altri beni e posti nella disponibilità di tutti i creditori;
ritenuto che in considerazione delle spese indicate come necessarie dal ricorrente e della sua condizione familiare (padre di due figlie), appare opportuno lasciare nella sua disponibilità l'importo mensile di € 1.677,00 mentre gli importi ulteriori percepiti a titolo di emolumenti (comprensivo di eventuale TFR) ed eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;
rilevato che la sussistenza dei debiti, anche prededucibili, dovrà essere verificata dal liquidatore in sede di stato passivo;
visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]
[REDACTED]

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott.ssa [REDACTED];

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

La revoca della cessione di 1/5 dello stipendio del ricorrente attinente ai contratti di finanziamento conclusi con IBL Banca S.p.A.;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità del ricorrente, ai sensi dell'art. 14ter, V comma, l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, l'importo mensile di € 1.677,00, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente, all'OCC/liquidatore.

Bologna, [REDACTED]

Il Giudice delegato
[REDACTED]